

Disciplina delle modalità di conferimento dei nuovi titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché di esercizio delle attività nell'ambito degli stessi titoli minerari

Corte costituzionale 14 luglio 2017, n. 203 ord. - Grossi, pres.; Carosi, est. - Regione Basilicata c. Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dello sviluppo economico.

Ambiente - Energia - Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, recante «Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164» - Disciplina delle modalità di conferimento dei nuovi titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché di esercizio delle attività nell'ambito degli stessi titoli minerari - Previsione della possibilità di rilascio di titoli concessori unici prima dell'adozione del piano delle aree.

(Omissis)

Ritenuto che, con ricorso notificato il 3 luglio 2015, depositato il 23 luglio 2015 ed iscritto al reg. confl. enti n. 8 del 2015, la Regione Basilicata ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 maggio 2015, n. 103, in quanto lesivo del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione;

che, secondo la ricorrente, il decreto ministeriale permetterebbe il rilascio di titoli concessori unici a chi non sia già munito di altro titolo minerario o abbia già avviato il procedimento per ottenerlo, mentre l'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) – convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – di cui il decreto impugnato è attuativo, tanto consentirebbe solo a seguito dell'adozione del piano delle aree, subordinata all'intesa con la Conferenza unificata (comma 1-bis, come sostituito dall'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», successivamente abrogato dall'art. 1, comma 240, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»);

che, in mancanza di detto piano, quanto disposto dal decreto ministeriale in ordine al rilascio di nuovi titoli concessori unici sacrificerebbe le prerogative che la Regione potrebbe far valere in sede di Conferenza unificata;

che, inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto impugnato, l'intesa prevista dall'art. 38, comma 6, lettera b), del d.l. n. 133 del 2014 per il riconoscimento del titolo concessorio unico verrebbe acquisita in sede di conferenza di servizi – in tal modo confondendosi con il parere o con il nulla osta, nonostante la natura politica e non tecnica – e senza i crismi che la devono connotare alla stregua della giurisprudenza costituzionale in tema di attrazione in sussidiarietà, fattispecie integrata nel caso in esame;

che, pertanto, la ricorrente conclude nel senso che venga dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, disporre il rilascio del titolo concessorio unico senza il coinvolgimento regionale attraverso l'intesa; che con atto depositato l'11 agosto 2015 si sono costituiti in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato;

che, anzitutto, i resistenti negano che il decreto impugnato consenta il rilascio di titoli concessori unici o la conversione di quelli precedenti prima dell'adozione del piano delle aree, costituendo, pertanto, puntuale attuazione dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014;

che, conseguentemente, esso non realizzerebbe un'autonoma lesione delle prerogative regionali, con conseguente inammissibilità del conflitto;

che peraltro, secondo i resistenti, anche a condividere l'assunto della ricorrente, il coinvolgimento regionale nel rilascio dei titoli minerari sarebbe assicurato dall'art. 3, commi 2 e 14, del decreto ministeriale, per quanto riguarda le attività sulla terraferma, onde, comunque, l'infondatezza del conflitto;

che, in prossimità dell'udienza, i resistenti hanno depositato una memoria illustrativa;

che, nelle more del giudizio, è sopravvenuta la sostituzione, con contestuale abrogazione, del decreto impugnato ad opera del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 (Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale).

Considerato che, con la sentenza n. 170 del 2017 – dopo aver escluso la legittimazione passiva del Ministro dello sviluppo economico nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalle Regioni, nonché la possibilità di estendere al sopravvenuto decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 (Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale) le censure rivolte all'impugnato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) – questa Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato e per esso al Ministero dello sviluppo economico adottare quest'ultimo decreto senza adeguato coinvolgimento delle Regioni;

che, per l'effetto, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 è stato annullato;

che, pertanto, il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Basilicata in relazione al citato decreto ministeriale è inammissibile (ordinanza n. 248 del 1988).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso con il ricorso indicato in epigrafe dalla Regione Basilicata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

(Omissis)